

Relazione Tecnico Finanziaria¹
Contratto Collettivo Integrativo
ANNO 2023-2025

personale non dirigente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato

Premessa

La presente relazione tecnico - finanziaria viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; è pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato nella apposita sezione.

In data 20.11.2023 la delegazione trattante ha siglato l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2023-2025 per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Il Collegio dei revisori dei conti ha certificato la compatibilità economico finanziaria in data 15 dicembre 2023, giusto verbale n. 46.

In data 22.12.2023 la delegazione trattante ha stipulato il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2023-2025 per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, previa autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione del CCI, giusta deliberazione n. 130/2023 del 21.12.2023.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è stata effettuata sulla base degli indirizzi ricevuti dagli organi di vertice politico amministrativo, e si è formalizzata con provvedimento del Segretario Generale n. 84/2023 del 24.04.2023. La costituzione del fondo è stata certificata dal Collegio dei revisori dei conti, giusto verbale n. 37 del 27 aprile 2023.

Per agevolare l'analisi del contratto integrativo si riporta la relazione tecnico finanziaria al fondo 2023 fino al Modulo II. – Sezione I.

Relazione Tecnico Finanziaria

La presente relazione tecnico finanziaria si riferisce alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto della Camera di Pistoia-Prato per l'anno 2023, e ha il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e la sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali di bilancio. L'ambito di intervento degli effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del fondo così come individuato dal CCNL di riferimento.

Modulo I - La costituzione del Fondo Risorse Decentrate

La costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce uno specifico atto dell'amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 2019-2021 (di seguito CCNL 19-21) stipulato in data 16.11.2022, e dall'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali 2016 – 2018 (di seguito CCNL 16-18) e delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa (art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 e art. 3 comma 2 D.L. n. 80/2021), tenuto conto di quanto espresso dalla Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 16-18 e del principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2018 e dell'art. 11 comma 1 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12.

Il Preventivo 2023, predisposto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 110/2022 del 05/12/2022 e approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12/2022 del 21/12/2022, ha previsto uno stanziamento al conto 321006 relativo al Fondo risorse decentrate di € 840 mila euro. La relazione di accompagnamento al Preventivo, relativamente alle risorse variabili, detta gli indirizzi per la loro quantificazione: *“Il Fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto dovrà essere costituito sulla base di quanto disposto dal nuovo CCNL 2019-2021 e del CCNL 2016-2018; per quanto attiene la definizione delle risorse variabili, sono formulate le seguenti indicazioni:*

- a) l'integrazione delle risorse ex art. 79 comma 2 lett. b) è determinata nella misura dell'1,2% del MSA 1997 per un importo complessivo di 24.925,02, fermo restando la verifica della effettiva capacità di spesa (pareggio di bilancio);*
- b) la destinazione fino a un massimo di 130 mila euro a titolo di risorse aggiuntive ex art. 79 comma 2 lett. c) • per il conseguimento di obiettivi di ente tenuto conto della grave carenza di personale, obiettivi che saranno definiti dalla Giunta Camerale nel piano performance 2023-2025 e quindi declinati operativamente negli atti di programmazione gestionale adottati dai dirigenti; • per il conseguimento degli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione attivati a seguito dell'accorpamento, che dovranno essere declinati in sede di piano performance.*

¹ Redatta secondo quanto indicato nelle note applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e successivi adeguamenti

[...] Il fondo potrà essere integrato dalle ulteriori risorse previste da disposizioni di legge e dalle maggiori risorse previste dalla contrattazione nazionale”.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 5/23 del 26.01.2023 e comprende – tra le sue sottosezioni – la n. 3.1. “Valore Pubblico: gli obiettivi strategici” e la n. 3.2. “Performance operativa” e precisa che “Le risorse allocate per le finalità di cui all’art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL FL 16.11.2022 in sede di preventivo 2023, saranno commisurate al grado di raggiungimento della performance complessiva di Ente” (par. 3.1).

Il fondo è formalmente costituito, con atto ricognitivo del Segretario Generale, nell’importo complessivo di € **857.486,81** ed è così determinato:

Fondo Risorse Decentrate		ANNO 2023
Risorse stabili “nette”		614.179,50
	<i>risorse stabili</i>	859.071,51
	<i>risorse destinate nel 2017 a RP e RR delle Posizioni Organizzative</i>	-173.291,00
	<i>decurtazione ex art. 9 co. 2 bis DL 78/10 mod. art. 1 co. 456 L. 147/13</i>	-71.601,01
Risorse variabili		243.307,31
Totale Fondo Risorse Decentrate anno 2023		857.486,81

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2023 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata – al netto della decurtazione 1 comma 456 L. 147/2013 e delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato dell’area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità - secondo gli schemi di dettaglio riportati di seguito:

Descrizione	Limite Fondo 2006	Importo	Fondo 2023
ARTICOLO 79 COMMA 1 lett. a) CCNL 19-21			639.794,13
1. Art. 67 comma 1 CCNL 16-18 “Importo unico consolidato anno 2017”	SI	762.980,37	
2. Art. 67 comma 1 CCNL 16-18 “Risorse destinate nel 2017 a RP e RR delle Posizioni Organizzative”		-173.291,00	
3. Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 16-18: importo, su base annua, pari a euro 83,20 x n. unità in servizio al 31.12.2015	NO	9.651,20	
4. Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 16-18: differenziali incrementi stipendiali – dato storico e rinnovo CCNL 16-18	NO	25.896,60	
5. Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 16-18: rita e salario di anzianità personale cessato nell’anno n-1 e precedenti	SI	14.556,96	
ARTICOLO 79 COMMA 1 lett. b) CCNL 19-21	NO		8.027,50
ARTICOLO 79 COMMA 1 lett. d) CCNL 19-21	NO		17.113,98
ARTICOLO 79 COMMA 1 bis CCNL 19-21	NO		20.844,90
DECURTAZIONI			-71.601,01
1. Art. 9 comma 2 bis ultimo periodo D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 1 co. 456 L. 147/13 – rif. Circ. Mef. 8/2015 pag. 52		-71.601,01	
TOTALE RISORSE STABILI			614.179,50

- Risorse storiche consolidate (art. 67 comma 1)

Art. 67 comma 1 CCNL 16- 18 “Importo unico consolidato anno 2017”: € 762.980,37

FONDO Risorse Decentrate		ANNO 2023
a)	Importo unico consolidato (art. 67 comma 1)	€ 762.980,37
	Fondo 2020 Pistoia	468.416,58
	Fondo 2020 Prato	294.563,79

- Fondo Posizioni Organizzative (art. 67 comma 1)

Art. 67 comma 1 CCNL 16- 18 “Risorse destinate nell’anno 2017 alla RP e alla RR delle Posizioni Organizzative”: - € 173.291,00

FONDO Risorse Decentrate		ANNO 2023
b)	Risorse destinate alle Posizioni Organizzative (art. 67 comma 1)	- € 173.291,00
	Fondo 2020 Pistoia - 103.291,00	
	Fondo 2020 Prato - 70.000,00	

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 16-18

Art. 67 comma 2 CCNL 16- 18: € 50.104,76

FONDO Risorse Decentrate		ANNO 2023
Art. 67 co. 2 lett. a) un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019		9.651,20
Fondo 2020 Pistoia	4.409,60	
Fondo 2020 Prato	5.241,60	
Art. 67 co. 2 lett. b) incremento per differenze stipendiali posizioni economiche di categoria		25.896,60
Fondo 2020 Pistoia	6.975,09	
Fondo 2020 Prato	18.921,51	
Art. 67 co. 2 lett. c) incremento per RIA – Salario di anzianità e assegni ad personam personale cessato l'anno precedente		14.556,96
Fondo 2020 Pistoia	5.924,90	
Fondo 2020 Prato	2.950,15	
RIA – SA – Assegni ad personam personale cessato nel 2020	3.248,31	
RIA – SA – Assegni ad personam personale cessato nel 2021	1.114,75	
RIA – SA – Assegni ad personam personale cessato nel 2022	1.318,85	

Al riguardo si precisa quanto segue:

Art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018: a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 è previsto l'incremento delle risorse stabili di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018 in servizio al 31/12/2015 (n. 53 a Pistoia e n. 63 a Prato).

La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018 precisa che gli incrementi di cui al presente comma dell'art. 67, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 19 del 9.10.2018.

Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime, previsti dall'art. 64 dello stesso contratto, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, costituiscono risorse stabili del fondo. Tali somme sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018 precisa che gli incrementi di cui al presente comma dell'art. 67, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 19 del 9.10.2018.

Art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018: prevede che le risorse del Fondo siano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno.

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli importi annui del personale cessato nell'anno 2022 che, sommati all'importo della Ria per risorse stabili del fondo 2022, determinano il totale per il fondo dell'anno 2023:

Personale cessato con RIA	ANNO 2023
Ria dipendente cessato il 31.8.2022	853,19
Ria dipendente cessato 30.06.2022	465,66
Totale per cessati 2022	1.318,85
Ria dipendente cessato il 31/08/2021	0

Ria dipendente cessato il 1/12/2021	1.114,75
Totale per cessati 2021	1.114,75
Ria dipendente cessato il 31/01/2020	217,36
Ria dipendente cessato il 12/11/2020	1.114,75
Ria dipendente cessato il 31/12/2020	1.916,20
Totale per cessati 2020	3.248,31
Ria risorse stabili fondo 2020 (PT e PO)	8.875,05
Totale Ria risorse stabili fondo 2022	13.238.11

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 19-21

FONDO Risorse Decentrate	ANNO 2023
Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 19-21 :	8.027,50
CCIAA PT: 43 dipendenti in servizio al 31.12.2018 (fonte conan)	
CCIAA PO: 52 dipendenti in servizio al 31.12.2018 (fonte conan)	
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 19-21 incremento per differenze stipendiali posizioni economiche di categoria	17.113,98
Art. 79 comma 1 bis CCNL 19-21 risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3 - decorrenza 1°/4/2023	20.844,90

Al riguardo si precisa quanto segue:

Art. 79 comma 1, lett. b), CCNL 16.11.2022: a valere dall'anno 2023 è previsto l'incremento delle risorse stabili di un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 in servizio al 31/12/2018 (n. 43 a Pistoia e n. 52 a Prato).

A norma dell'art. 79 comma 6 CCNL 19-21, stante la previsione di cui all'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021², il limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 "non si applica alle risorse di cui al [l'art. 79] comma 1 lett. b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 [dello stesso art. 79], nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Art. 79 comma 1, lett. d), CCNL 16.11.2022: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

L'importo allocato nel fondo è stato determinato tenuto conto degli incrementi definiti dal contratto a decorrere dal 1.1.2021 riferiti al personale in servizio alla medesima data, come riportato nel prospetto allegato allo schema di fondo. A norma dell'art. 79 comma 6 CCNL 19-21, stante la previsione di cui all'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021, il limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 "non si applica alle risorse di cui al [l'art. 79] comma 1 lett. b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 [dello stesso art. 79], nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Art. 79 comma 1 bis, CCNL 16.11.2022: sono confluite nel fondo le risorse già a carico del bilancio preventivo 2023, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e D3; sulla base dell'art. 13 comma 1 CCNL 19-21, il nuovo sistema di classificazione professionale entra in vigore in data 1/4/2023, pertanto sono state determinate le differenze stipendiali di cui all'art. 78 tra B3

² 2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

e B1 e tra D3 e D1, calcolate con riferimento all'onere per il personale inquadrato nei profili professionali della categoria B, con accesso dalla posizione economica B3, e per il personale inquadrato nei profili professionali della categoria D, con accesso alla posizione economica D3, in servizio alla data del 1 aprile 2023 comprensivo del rateo tredicesima, così come riportato nel prospetto allegato allo schema di fondo.

A norma dell'art. 79 comma 6 CCNL 19-21, stante la previsione di cui all'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021, il limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 "non si applica alle risorse di cui al [l'art. 79] comma 1 lett. b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 [dello stesso art. 79], nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

- Decurtazioni su parte stabile

Art. 9 comma 2 bis ultimo periodo D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013: -€ 71.601,01

FONDO Risorse Decentrate		ANNO 2023
b)	Decurtazione permanente	- € 71.601,01
	Fondo 2020 Pistoia - 58.687,68	
	Fondo 2020 Prato - 12.913,33	

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili comprendono gli importi previsti dal contratto collettivo che non abbiano carattere di stabilità e certezza.

La parte "variabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, sulla base di quanto deliberato dagli organi di indirizzo politico, nell'importo complessivo di € 243.307,31.

Descrizione	Limite Fondo 2006	Importo	Fondo 2023
ARTICOLO 79 COMMA 2 lett. a):			43.617,36
1. art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 16-18 – risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997	SI	43.100,13	
2. art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 16-18 – risorse derivanti da disposizioni di legge	NO	0	
2. art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 16-18 – ratei RIA e assegni ad personam personale cessato nell'anno precedente	SI	517,23	
ARTICOLO 79 COMMA 2 lett. b) CCNL 19-21 Integrazione 1,2% MSA 1997 ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (Art. 67 comma 3 lett. h) e art. 67 comma 4 CCNL 16-18)	SI		24.925,02
ARTICOLO 79 COMMA 2 lett. c) CCNL 19-21 Risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato - OVE sussista la capacità di spesa nel bilancio	SI		130.000,00
ARTICOLO 79 COMMA 2 lett. d) CCNL 19-21 Economie fondo straordinario accertate al 31.12 dell'anno precedente - ART. 67 CO. 3 lett. e) CCNL 16-18	NO		17.619,37
ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 19-21 Integrazione dello 0,22% MSA 2018 (ove sussista la capacità di spesa nel bilancio)	NO		5.545,28
ARTICOLO 79 COMMA 5 CCNL 19-21 1. un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/2018, una tantum per l'anno 2023 con riferimento agli anni 2021 e 2022 (risorse previste dall'art. 79 comma 1 b) CCNL 19-21)	NO	16.055,00	21.600,28
2. integrazione dello 0,22% MSA 2018 (ove sussista la capacità di spesa nel bilancio) una tantum per l'anno 2023 con riferimento all'anno 2022 (risorse previste dall'art. 79 comma 3 CCNL 19-21)	NO	5.545,28	
TOTALE RISORSE VARIABILI			243.307,31

Art. 79 comma 2 lett. a) “risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018”:

- Art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 21.05.2018: l’art. 43 della legge 449/1997 (legge finanziaria per l’anno 2008) prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni non rientranti fra i servizi pubblici essenziali per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente stabilendo altresì che gli introiti versati in bilancio vengano riassegnati, in misura non superiore al 30%, ad incentivare la produttività del personale. Le prestazioni non rientranti fra i servizi pubblici essenziali sono individuate dalla Giunta camerale (rif. DG 105/21, 22-71-119/22).

Il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (DC 14/21 del 29.04.2021), sempre in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, stabilisce che il 30% delle risorse acquisite a titolo di corrispettivo delle sponsorizzazioni, al netto di eventuali costi sostenuti per la veicolazione pubblicitaria, è destinato all’implementazione del fondo.

Le risorse così determinate sono appostate nel fondo al netto degli oneri riflessi (contributi previdenziali, assistenziali e IRAP).

Infine è consentita la destinazione di risorse derivanti dal conseguimento di obiettivi di risparmi di spesa, definiti all’inizio dell’esercizio dai dirigenti responsabili del budget³, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sopra richiamata, la cui effettiva disponibilità potrà realizzarsi solo con il conseguimento dei prefissati obiettivi di risparmio accertato dall’ufficio di controllo di gestione dopo la chiusura del bilancio d’esercizio 2023.

FONDO Risorse Decentrate	ANNO 2023
30% proventi derivanti dall’erogazione di servizi non essenziali (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IRAP) rilevati a bilancio d’esercizio n-1	28.997,63
30% corrispettivi da sponsorizzazioni rilevati a bilancio d’esercizio n-1	0,00
50% obiettivi risparmi di spesa	14.102,50
Totale risorse art. 67 comma 3 lett. a)	43.100,13

- Art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21.05.2018: il nuovo CCNL stabilisce che gli importi una tantum di RIA relativi alle mensilità successive alla cessazione del personale dipendente (computandosi a tal fine anche i ratei di tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni), confluiscono nel fondo dell’anno successivo alla cessazione stessa come risorse di parte variabile. Per il personale cessato nell’anno 2022, la RIA delle mensilità successive alla cessazione confluisce nelle risorse variabili del Fondo anno 2023 secondo il seguente dettaglio:

Personale cessato con RIA	ANNO 2023
Ria dipendente cessato il 31/08/2022: RIA DAL 1.9 AL 31.12.2022 + rateo 13ma	284,40
Ria dipendente cessato il 30/06/2022: RIA DAL 1.7 AL 31.12.2022 + rateo 13ma	232,83
Totale RIA risorse variabili anno 2023	517,23

Art. 79, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2022: la norma rimanda a quanto già disposto dal comma 3 lett. h) dell’art. 67 CCNL 16-18 e viene stabilito che, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio dell’ente, in sede di contrattazione decentrata le parti verificano la possibilità dell’integrazione delle risorse variabili, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,20% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota della dirigenza. Il monte salari 1997 - calcolato secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.04.2008 (tabella 8A e tabella 8C del conto annuale 1997, relativamente al personale non dirigente e al netto degli arretrati anni precedenti e degli assegni familiari) – ammonta complessivamente a € 2.077.085,30 e così determinato:

- TOTALE MONTE SALARI 1997 PISTOIA IN EURO 1.113.599,86

- TOTALE MONTE SALARI 1997 PRATO IN EURO 963.485,44

Pertanto l’incremento è pari a € 24.925,02.

Al riguardo l’art. 6 comma 2 del CCI 2021-2023 stipulato in data 18.10.2022 prevede che “2. Le risorse variabili di cui all’art. 67, comma 4, CCNL 21.05.2018, possono essere previste nella misura massima del 1,2% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nell’ambito della determinazione di costituzione del fondo ai sensi di cui sopra. La predetta misura potrà variare, nell’ambito del suddetto limite massimo, in funzione di assicurare la compatibilità dell’entità delle risorse decentrate previste con i limiti di bilancio e di garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in vigore o da disposizioni che po-

³ Per la quantificazione degli obiettivi rilevanti ai fini della costituzione del Fondo 2023 si rinvia ai seguenti provvedimenti: DSG 53/2023 del 20.3.23; DD. Area 3 026/2023 del 21.3.23 e DD. Area 2 023/2023 del 22.3.23.

trebbero sopravvivere nel corso di validità del presente accordo. L'Amministrazione si impegna a verificare, con cadenza annuale, l'eventualità dell'integrazione e ad informare, al riguardo, la parte sindacale."

La Relazione di accompagnamento al preventivo 2023 la voce in esame è valorizzata nell'importo massimo di € 24.925,02 "previa verifica della disponibilità di bilancio (da intendersi pareggio bilancio economico)". L'effettiva disponibilità di tali risorse potrà realizzarsi solo con il conseguimento del pareggio di bilancio, condizione che potrà essere accertata solo dopo la chiusura del bilancio d'esercizio 2023.

Art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16.11.2022: confluiscono nel Fondo le risorse destinate dall'Amministrazione a titolo di risorse aggiuntive, così come determinate nel Preventivo 2023. La Relazione di accompagnamento al preventivo 2023 precisa che sono destinate fino a un massimo di 130 mila euro (a) per il conseguimento di obiettivi di ente tenuto conto della grave carenza di personale, obiettivi che saranno definiti dalla Giunta Camerale nel piano performance 2023-2025 e quindi declinati operativamente negli atti di programmazione gestionale adottati dai dirigenti; (b) per il conseguimento degli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione attivati a seguito dell'accorpamento, che dovranno essere declinati in sede di piano performance.

La Giunta camerale, in sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 (DG n. 5/23 del 26.01.2023) ha precisato che "Le risorse allocate per le finalità di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL FL 16.11.2022 in sede di preventivo 2023, saranno commisurate al grado di raggiungimento della performance complessiva di Ente" (par. 3.1). Pertanto, tali risorse saranno quantificate e rese disponibili previa validazione della Relazione sulla Performance 2023 a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 79, comma 2, lett. d) CCNL 16.11.2022: confluiscono nel Fondo i risparmi determinati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999. Il nuovo contratto precisa che l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pertanto, nel fondo 2023 confluiscono le economie da straordinario determinate a consuntivo dell'anno 2022.

Come più volte precisato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, queste risorse non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa in quanto non rappresentano incrementi di risorse in senso stretto, ma piuttosto dei trasferimenti temporali di spesa.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla remunerazione dello straordinario ammonta a € 40.919,00 corrispondente alla somma degli analoghi fondi stanziati dalle preesistenti camere di Pistoia (euro 16.124,00) e di Prato (euro 24.795,00); il costo rilevato a bilancio di esercizio 2022 ammonta a € 23.299,63.

Pertanto le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2022 sono € 17.619,37.

Art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 79 comma 2, lett. c) CCNL 19-21 e quelle di cui all'art. 17, comma 6 CCNL 19-21⁴, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.

Il monte salari 2018 - calcolato secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.04.2008 (tabella 12 e tabella 13 del conto annuale 2018, relativamente al personale non dirigente e al netto degli arretrati anni precedenti e degli assegni familiari e della vacanza contrattuale) – ammonta complessivamente a € 3.062.808,00 e così determinato:

- TOTALE MONTE SALARI 2018 PISTOIA IN EURO 1.383.248,00
- TOTALE MONTE SALARI 2018 PRATO IN EURO 1.679.560,00

⁴ Art. 17 "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato":

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. [...]
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Pertanto l'incremento complessivo è pari a € 6.738,18 e deve essere ripartito in misura proporzionale tra Fondo Risorse Decentrate e lo stanziamento per Elevate Qualificazioni (già Posizioni Organizzative) sulla base degli importi relativi all'anno 2021 degli stessi fondi:

- Fondo Risorse Decentrate ANNO 2021: 805.554,29 (Atto di costituzione)
- Stanziamento Posizioni Organizzative ANNO 2021: 173.291,00 (conto 321008)

La quota parte dell'incremento destinato al Fondo Risorse Decentrate, a decorrere dal 2022, ammonta a € 5.545,28 mentre la quota parte dell'incremento in parola destinato al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Elevate Qualificazioni (già Posizioni Organizzative", sempre a decorrere dal 2022, ammonta a € 1.192,90.

Art. 79, comma 5 CCNL 16.11.2022: la disposizione contrattuale consente di computare, quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023:

- le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 in servizio al 31/12/2018 (n. 43 a Pistoia e n. 52 a Prato): € 8.027,50 per l'anno 2021 + € 8.027,50 per l'anno 2022;
- le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 3 di competenza dell'anno 2022 (0,22% MSA 2018 di pertinenza del Fondo Risorse Decentrate): € 5.545,28

Al riguardo si ricorda che la contrattazione integrativa nel 2022 era stata definita il 18 ottobre 2022 e che il fondo 2022 era stato costituito in data 20.6.2022 e certificato in data 26.7.2022 e pertanto il Fondo Risorse Decentrate 2022 non ha previsto alcuno degli incrementi in parola.

A norma dell'art. 79 comma 6 CCNL 19-21, stante la previsione di cui all'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021, il limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 "non si applica alle risorse di cui al [l'art. 79] comma 1 lett. b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3 [dello stesso art. 79], nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto. Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

L'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il valore del fondo 2016 di riferimento (€ 472.802,94 per la preesistente Camera di Pistoia e € 498.086,77 per la preesistente Camera di Prato) ai fini del vincolo è quello decurtato in modo permanente dei tagli imposti dall'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/13, per il periodo 2011-2014 (norma ancora vigente). A tale proposito occorre precisare che la Circolare RGS n. 13/2016 (Conto annuale 2015) allocava la decurtazione permanente nella sezione delle risorse fisse e continuative che, per la sua natura ricorrente, dovevano garantirne nel tempo la copertura. Seguendo questa impostazione, si è proceduto negli scorsi anni ad esporre tale decurtazione nella sezione delle risorse stabili che pertanto risultavano al netto della stessa.

Con la Circolare n. 18/2018 (Conto annuale 2017), la Ragioneria Generale dello Stato ha invece semplificato la materia non prevedendo più la distinzione di appostamento delle diverse decurtazioni stabilite dalla normativa in risorse fisse e risorse variabili.

L'art. 11 comma 1 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, è intervenuto sulla materia disponendo che "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; [...]"

Il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'art. 3 comma 2 D.L. 09 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire cri-

teri e modalità per superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 "compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".

L'art. 79 comma 6 CCNL 19-21, più volte richiamato nella sezione precedente, testualmente dispone che "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge".

Il valore complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, comprensivo del fondo 2023 (al netto delle voci non soggette al limite e al netto altresì della decurtazione permanente) e dello stanziamento delle Elevate Qualificazioni (già posizioni organizzative), è pari a € 904.478,70 ed è inferiore alla somma dei corrispondenti fondi 2016, pari a € 970.889,71; pertanto non viene operata alcuna riduzione in relazione all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

FONDO Risorse Decentrate	Importi
Fondo risorse decentrate 2023	857.486,81
Economie fondo anno precedente	n.q.
Totale (a)	857.486,81
Individuazione delle poste escluse dai limiti:	
- incrementi per differenze stipendiali CCNL 16-18	- 25.896,60
- incremento per unità di personale presenti al 31/12/2015	- 9.651,20
- incremento per unità di personale presenti al 31/12/2018	- 8.027,50
- incremento per differenze stipendiali CCNL 19-21	-17.113,98
- risorse già a bilancio per differenziali B3-B1 e D3-D1 da far confluire nel fondo dal 1.4.23	-20.844,90
- risparmi derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario anno 2022	- 17.619,37
- integrazione 0,22% MSA quota parte Fondo Risorse Decentrate	-5.545,28
- integrazione una tantum Fondo 2023	-21.600,28
- economie sulle risorse dell'anno 2022	n.q.
Totale (b)	- 126.299,11
Risorse 2022 ai fini della verifica del limite 2016 (a-b)	731.187,70
Stanziamento 2017 Posizioni Organizzative (ora EQ)	173.291,00
Totale (c)	904.478,70
Risorse 2016 al netto delle voci non soggette al limite	970.889,71
Decurtazione per allineamento al fondo 2016	---

Si ricorda che l'integrazione della quota parte dello 0,22% MSA per il Fondo EQ 2023 è esclusa dal limite a norma del combinato disposto dell'art. 3 co. 2 DL 80/2021 e dell'art. 79 co. 6 CCNL 19-21.

Si ricorda altresì che le somme stanziare nei bilanci delle preesistenti Camere nell'anno 2016 per compensi di lavoro straordinario ammontavano complessivamente a € 40.919 (€ 16.124 per Pistoia e € 24.795 per Prato) e che tale importo corrisponde a quanto stanziato a competenza 2023.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Fondo Risorse Decentrate		ANNO 2023
Risorse stabili		685.780,51
<i>risorse stabili</i>	859.071,51	
<i>risorse destinate nel 2017 a RP e RR delle Posizioni Organizzative</i>	-173.291,00	
Decurtazione permanente		-71.601,01
Risorse stabili "nette"		614.179,50
Risorse variabili		243.307,31
Totale		857.486,81
Economie anno precedente		n.q.
Totale fondo sottoposto a certificazione		857.486,81

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'amministrazione delle poste non contrattate e/o contrattabili del fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. indennità di comparto quota carico fondo: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33 comma 4 del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito in tabella è esposto in forma previsionale, precisando che risulta diminuito rispetto agli anni precedenti causa cessazione del personale in servizio.
2. la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 in godimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1.4.2023).
2. Progressioni orizzontali storiche: sono inseriti i valori storici del fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento; tale importo comprende sia le risorse a carico del fondo che quelle "a carico del bilancio".

Le somme non regolate dal contratto decentrato sono le seguenti:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	45.000
Differenziali B1-B3 / D1-D3	20.845
Fondo Progressioni orizzontali	365.000
Totale	430.845

Non sono regolate dal contratto decentrato le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni (già Posizioni organizzative) pari a € 173.291 cui aggiungere € 1.192,90 (quota parte 0,22% MSA 2018).

In questa sede si ricorda che è stata adottata la nuova disciplina dell'area delle Elevate Qualificazioni, in attuazione di quanto previsto dal CCNL 16.11.2022, con determinazione del Segretario Generale n. 138/2023 del 11.07.2023, previo confronto sulle seguenti materie:

- i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (Art. 5 co. 3 lett. d);
- i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione (Art. 5 co. 3 lett. e).

Sono invece oggetto del presente contratto:

- la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del CCNL 2019_2021 e la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ (Art. 7 co. 4 lett. j);
- i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ (Art. 7 co. 4 lett. v).

Non è previsto invece l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 "attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79" (Art. 7 co. 4 lett. u) CCNL 16.11.2022).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolamentate con il contratto integrativo quale accordo economico per il triennio 2023-2025. L'organo politico ha espresso gli indirizzi alla delegazione di parte datoriale di dare avvio alla contrattazione con delibera di Giunta n. 34/2023.

Sono state pertanto previste le seguenti destinazioni:

- art. 80 comma 2 lett. a) “premi correlati alla performance organizzativa”;
- art. 80 comma 2 lett. b) “premi correlati alla performance individuale”;
- art. 80 comma 2 lett. c) “indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis CCNL 21.5.2018” come rideterminati dall’art. 84-bis del CCNL 16.11.2022;
- art. 80 comma 2 lett. d) compenso per servizio di reperibilità (come stabilito dall’art.24 co.1 CCNL 21.05.2018;
- art. 80 comma 2 lett. e) “indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 84 CCNL 2019-2021”
- art. 80 comma 2 lett. j) “differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili”;
- art. 81 differenziazione del premio individuale.

Nel contratto sono destinati 47.000,00 euro all’istituto delle progressioni economiche orizzontali per selezioni da effettuarsi nel triennio 2023-2025; tenuto conto dei differenziali stipendiali previsti al comma 6 dell’art. 7 dell’ipotesi di CCI gli oneri a carico del fondo 2023 ammontano a poco meno di 22 mila euro.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non risultano ulteriori poste da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Sulla base delle sopra evidenziate utilizzazioni la composizione delle poste di destinazione del fondo sono le seguenti:

- **Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo**

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	430.845,00

- **Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Descrizione	Importo fondo
Somme regolate dal contratto	426.641,81

- **Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare**

Descrizione	Importo fondo
Destinazioni ancora da regolare	0

- **Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo 2023
Somme non regolate dal contratto	430.845,00
Somme regolate dal contratto	426.641,81
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	857.486,81

Il totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione coincide con quanto esposto nella sezione IV “Costituzione del Fondo” della rispettiva Relazione Tecnico Finanziaria.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono poste collocate al di fuori del fondo, fatto ovviamente salve le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’area delle Elevate Qualificazioni per espressa previsione contrattuale (art. 17 comma 6 CCNL Funzioni Locali 2019-2021) e le risorse per prestazioni straordinarie.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In tale sezione vengono certificati il rispetto dei seguenti tre vincoli di carattere generale:

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il totale della destinazione di utilizzo del fondo avente natura certa e continuativa risulta pari a € 430.845,00 a copertura dei quali risultano risorse fisse e continuative, al netto della decurtazione L. 147/2013, pari a complessivi € 614.179,50 il grado di copertura della destinazione sull'utilizzo delle risorse vincolate e/o storiche risulta pari al 70,15%.

Sul fondo 2023 è previsto un ulteriore assorbimento di risorse stabili per circa euro 22.000, per il finanziamento di ulteriori progressioni economiche orizzontali; il grado di assorbimento delle risorse stabili sale quindi al 73,73%.

L'ipotesi prevede un plafond complessivo di risorse destinate alle selezioni per PEO nel triennio di vigenza del contratto per un importo complessivo di 47 mila euro, che porta un grado di assorbimento delle attuali risorse stabili al 77,80%.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici è assicurato dalla metodologia basata sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che, visto il carattere di dinamicità dei contenuti, può essere aggiornato annualmente. In merito ai criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato si rinvia al sistema di valutazione della performance adottato con delibera di Giunta n. 46/2021 del 27.04.2021, confermato anche per il 2023 con delibera di Giunta n. 4/2023 del 26.01.2023 previo parere favorevole dell'OIV (PG 0003320/E/2023 del 23.1.2023).

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

La disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree, modificata dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021, è contenuto all'art. 7 dell'ipotesi di contratto integrativo in esame, per cui si rinvia a quanto illustrato nella Relazione Illustrativa.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella costituzione del fondo – variazione anno 2022- 2023

Descrizione	2021	2022	2023	Differenza 2023/2022	%
Totale Risorse Stabili (TRS)	€ 565.759,52	€ 566.874,27	€ 614.179,50	€ 47.305,23	8,34%
a) risorse stabili	€ 637.360,53	€ 638.475,28	€ 685.780,51	€ 47.305,23	7,41%
b) decurtazione parte stabile L.147/2013	-€ 71.601,01	-€ 71.601,01	-€ 71.601,01	€ -	0,00%
Totale Risorse Variabili (TRV)	€ 239.794,77	€ 218.718,26	€ 243.307,31	€ 24.589,05	11,24%
a) risorse variabili	€ 231.158,91	€ 218.718,26	€ 243.307,31	€ 24.589,05	11,24%
b) economie anno precedente	€ 8.635,86	€ -	€ -	€ -	0,00%
TRV + TRS	€ 805.554,29	€ 785.592,53	€ 857.486,81	€ 71.894,28	9,15%
Risorse destinate alle PO	€ 173.291,00	€ 173.291,00	€ 174.483,90	€ 1.192,90	0,69%
Componenti escluse	€ 83.844,83	€ 57.684,44	€ 127.492,01	€ 69.807,57	121,02%
TRV + TRS + PO - CE	€ 895.000,46	€ 901.199,09	€ 904.478,70	€ 3.279,61	0,36%

La tabella evidenzia l'andamento del fondo per il trattamento accessorio nel biennio 2022-2023, la tabella prevede anche una riga che evidenzia le risorse destinate alle Elevate Qualificazioni – già previste a bilancio per le Posizioni Organizzative pari a € 173.291 cui si aggiungono € 1.190,90 relative alla quota parte dell'incremento di cui all' art. 79, comma 3, CCNL 16.11.2022 che sono espressamente escluse dal limite ex art. 23 D.Lgs. 165/2001.

Il fondo 2023 (al netto delle componenti escluse) presenta un incremento rispetto al fondo 2021 da imputarsi in prevalentemente all'impatto del rinnovo contrattuale. In particolare, le risorse stabili risultano in aumento del 7,41% e in va-

lore assoluto di euro 47.305,23, tuttavia si evidenzia che sono confluite nel fondo risorse già a carico del bilancio (art. 79 co. 1 bis) per euro 20.845 e che pertanto – pur incrementando il fondo – non comportano nuova spesa a carico del bilancio dell'ente e che sono stati rideterminati i differenziali economici derivanti dal rinnovo contrattuali per un importo di oltre 17 mila euro; anche le risorse variabili risultano in aumento dell'11,24% e in valore assoluto di 24.589,05 euro, tuttavia si evidenzia che accolgono le risorse una tantum previste dal CCNL 19-21 (art. 79 co. 5) che quotano complessivamente oltre 20 mila euro.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del fondo, sulla base di quanto previsto dal contratto in esame, possiamo evidenziare quanto segue.

Tabella destinazione risorse – variazione anno 2022-2023

Descrizione	2022	2023	Differenza 2023/2022	%
Utilizzo Risorse stabili	403.000,00	452.795,00	49.795,00	12,36%
Indennità di comparto	45.000,00	45.000,00	-	0,00%
Differenziali B1-B3 / D1-D3		20.845,00	20.845,00	100,00%
PEO consolidate (fondo+ente)	325.000,00	365.000,00	40.000,00	12,31%
PEO anno in corso	33.000,00	21.950,00	- 11.050,00	-33,48%
RP e RR Area Posizioni Organizzative			-	
Utilizzo Risorse variabili + Economie Risorse Stabili	382.592,53	404.691,91	22.099,38	5,78%
Indennità particolari condizioni di lavoro	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Compensi per specifiche responsabilità	54.679,00	60.826,00	6.147,00	11,24%
Premi correlati alla performance	317.913,53	333.865,91	15.952,38	5,02%
Incentivi per specifiche disposizioni di legge	-		-	0,00%
Totale Destinazioni fondo	785.592,53	857.486,91	71.894,38	9,15%

Allo stato attuale l'utilizzo di risorse stabili risulta aumentato rispetto all'anno precedente per la previsione di nuove selezioni per progressioni orizzontali e per i differenziali B1-B3/ D1-D3 previsti con decorrenza 1.4.2023 previsti dall'art. 79 co. 1 bis del CCNL 2021-2023.

Si ricorda nuovamente che le somme destinate alla performance dovranno essere quantificate con esattezza dopo la verifica delle condizioni sopra indicate.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

La struttura del sistema contabile utilizzato dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, conforme alla previsione del DPR 254/2005, garantisce la corretta imputazione dei valori di competenza dei diversi conti e le conseguenti variazioni, nonché l'utilizzo del fondo nei limiti del valore certificato.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico conto di costo precisamente il n. 321006 "Fondo risorse decentrate" collocato nell'ambito della voce B6 "Personale"; le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative sono invece allocate al conto 321008 "Risorse posizioni organizzative".

Sezione II – Esposizione finalizzata alla Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Le risorse decentrate per l'anno 2020 erano state complessivamente determinate e certificate in € 790.389 e sono state così utilizzate (fonte CONAN).

Fondo Risorse Decentrate ANNO 2020	totale 2020
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 – peo storiche	325.084,00
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 - indennità comparto (quota carico fondo)	44.399,00
art. 68 co. 2 lett. a) ccnl 16-18 - performance organizzativa	117.077,00
art. 68 co. 2 lett. b) ccnl 16-18 - performance individuale	211.771,00
art. 68 co. 2 lett. c) ccnl 16-18 - indennità condizioni di lavoro ex art. 70	3.066,00
art. 68 co. 2 lett. e) ccnl 16-18 - specifiche responsabilità	44.123,00
art. 68 co. 2 lett. j) ccnl 16-18 - peo anno corrente	9.344,00
altri istituti non compresi nei precedenti	2.711,00
totale	757.575,00
Economie portate a nuovo	8.636,00
Economie di bilancio per raggiungimento parziale degli obiettivi	24.178,00
Totale	790.389,00

Le risorse decentrate per l'anno 2021 sono state complessivamente determinate e certificate in € 796.918,43, oltre all'economie sul fondo 2020 portate a nuovo, e sono state così utilizzate (fonte contabilità):

Fondo Risorse Decentrate ANNO 2021	totale 2021
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 – peo storiche	322.592,02
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 - indennità comparto (quota carico fondo)	42.805,91
art. 68 co. 2 lett. a) ccnl 16-18 - performance organizzativa	62.228,67
art. 68 co. 2 lett. b) ccnl 16-18 - performance individuale	301.235,52
art. 68 co. 2 lett. c) ccnl 16-18 - indennità condizioni di lavoro ex art. 70	2.808,20
art. 68 co. 2 lett. e) ccnl 16-18 - specifiche responsabilità	52.072,63
art. 68 co. 2 lett. j) ccnl 16-18 - peo anno corrente	
altri istituti non compresi nei precedenti (best performer)	5.020,61
totale	788.763,56
Economie portate a nuovo	0,00
Economie di bilancio per raggiungimento parziale degli obiettivi	16.790,73
Totale	805.554,29

Le risorse decentrate per l'anno 2022 sono state complessivamente determinate e certificate in € 785.592,53 e sono state, così utilizzate (fonte contabilità):

Fondo Risorse Decentrate ANNO 2022	totale 2022
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 – peo storiche	315.152,85
art. 68 c. 1 ccnl 16-18 - indennità comparto (quota carico fondo)	41.781,25
art. 68 co. 2 lett. c) ccnl 16-18 - indennità condizioni di lavoro ex art. 70	2.826,20
art. 68 co. 2 lett. e) ccnl 16-18 - specifiche responsabilità	53.076,00
art. 68 co. 2 lett. a) ccnl 16-18 - performance organizzativa	55.739,34
art. 68 co. 2 lett. b) ccnl 16-18 – performance individuale	264.465,13
art. 68 co. 2 lett. j) ccnl 16-18 – peo anno corrente	34.821,58
altri istituti non compresi nei precedenti (best performer)	6.103,02
totale	773.965,37
Economie portate a nuovo	0,00
Economie di bilancio per raggiungimento parziale degli obiettivi	11.627,16
Totale	785.592,53

Sezione III – Esposizione finalizzata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo 2023 trova integrale copertura nel preventivo aggiornato 2023 (mastros 6 “Personale” voce di costo “a) Competenze al personale” del budget 2023 conto 321006), che presenta una disponibilità di 857.486,81.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del CCNL del 16 luglio 1996 e della relativa dichiarazione congiunta n. 4, gli oneri previdenziali, trovano copertura nelle ordinarie disponibilità dei conti di cui al sottomastro n. 3220 (Oneri sociali) degli esercizi in cui avviene la materiale erogazione dei compensi, mentre l'IRAP trova copertura nelle disponibilità del conto 327024.

Prato, 22 dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.